

GDPR, OK ALL'INTERESSE COMMERCIALE SE LECITO E BILANCIATO

di **Marco Bassini, Marina Castellaneta**
e **Oreste Pollicino**

La Corte di giustizia Ue, con la sentenza nella causa C-621/22 dello scorso 4 ottobre, è nuovamente intervenuta per chiarire l'esatta interpretazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Ue) a fronte di letture non sempre coerenti da parte delle autorità nazionali. In questa occasione, la Corte ha potuto prendere la parola sulla prassi dell'autorità di protezione dati olandese, l'*Autoriteit Persoonsgegevens*, rispetto all'interpretazione della base giuridica del trattamento di dati personali del legittimo interesse. Il Garante olandese, non senza attrarsi le critiche della Commissione, si era già espresso rispetto allo spazio di azione di questa base giuridica, escludendo che un interesse di natura prettamente commerciale potesse configurare un interesse legittimo ai sensi del Gdpr e così giustificare un trattamento di dati personali. La sentenza dello scorso 4 ottobre pone – auspicabilmente – fine a questa querelle, offrendo una lettura di segno opposto, pur debitamente argomentata.

I fatti: nel 2018 una federazione sportiva tennistica comunica i dati personali dei propri iscritti a due dei propri sponsor in cambio di un compenso. I beneficiari dei dati personali si avvalgono di queste informazioni per avviare delle campagne promozionali relative ai propri servizi, che suscitano il disappunto di diversi interessati, destinato a sfociare in un contenzioso davanti al Garante olandese. L'Autorità, ritenendo sussistente una violazione del Gdpr, sanziona la federazione: a nulla rileva che il trasferimento di dati fosse finalizzato a beneficiare gli iscritti con sconti e promozioni in quanto, ad avviso del Garante, il legittimo interesse – invocato dalla federazione quale base giuridica – può consistere unicamente in un interesse sancito e determinato dalla legge, in quanto tale meritevole di tutela. Ma il provvedimento viene impugnato e il giudice d'appello – il Tribunale di Amsterdam – dubita dell'interpretazione dell'autorità olandese, sottoponendo così un quesito in via pregiudiziale alla Corte di giustizia.

La sentenza della Corte muove da un presupposto favorevole all'interpretazione del Garante olandese: in assenza di consenso (l'unica base giuridica su base «volontaristica»), le altre condizioni di liceità del trattamento devono essere interpretate restrittivamente. La sentenza procede, però, a un attento esame delle tre condizioni previste dal Gdpr a proposito dell'interesse legittimo, per poi applicare al caso di specie.

Anzitutto, la Corte rileva che, in assenza di una definizione di questo istituto, può essere considerata «legittima» un'ampia gamma di interessi. Il legislatore non ha richiesto che l'interesse perseguito dal titolare del trattamento formi oggetto di puntuale e compiuta definizione in sede legislativa; nondimeno, il fatto che il Gdpr consenta l'operatività di interessi anche diversi da quelli definiti come legittimi dalla legge non esime dalla necessità che il legittimo interesse invocato sia comunque lecito. Spetta dunque al titolare, in sede di raccolta dei dati, indicare all'interessato il legittimo interesse specificamente perseguito.

In secondo luogo, il trattamento di dati personali deve essere necessario alla realizzazione del legittimo interesse invocato. Compete, pertanto, alle autorità nazionali di verificare che non sussistano altre modalità di soddisfazione dello stesso interesse che non comportano un trattamento di dati, in coerenza con il principio generale di minimizzazione dei dati.

Da ultimo, il Gdpr stabilisce che, affinché il legittimo interesse del titolare o di terzi possa essere efficacemente invocato, gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati non devono prevalere su quest'ultimo. Questa condizione implica una ponderazione degli opposti interessi sulla base delle circostanze concrete di ogni caso, da effettuarsi da parte delle autorità nazionali.

Calando questo vademecum sul caso concreto, la Corte offre alcune raccomandazioni al giudice nazionale.